217/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61830** del registro di segreteria, promosso da:

- **CIPRESSI Francesco** (C.F.: CPRFNC71H28G482J), nato a Pescara il 28.06.1971, **CIPRESSI Angelo** (C.F.: CPRNGL67M06G482U), nato a Pescara il 06.08.1967 e **TENUTA CIPRESSI S.a.s. di Cipressi Francesco & C.- Società Agricola** (P.I. e C.F.: 01708330681) con sede legale e luogo di esercizio in Scafa (PE), contrada Zappino, n. 99, rappresentati e difesi, dall'avv. Giuliano Milia del Foro di Pescara, con dichiarazione di voler

ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: avvgiulianomilia@puntopec.it,

- appellanti -

contro

- PROCURA REGIONALE presso la Corte dei conti della Regione Abruzzo, in persona del Procuratore regionale *pro tempore;*

- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *pro tempore*;

- appellati -

per la riforma

della sentenza n. 98/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, depositata in segreteria in data 11.07.2024 e notificata in data 19.07.24

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 settembre 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice consigliere Beatrice Meniconi, l'avv. Ugo Milia su delega dell'avv. Giuliano Milia per gli appellanti e il V.P.G. Consigliere Luigi D'Angelo per la Procura generale.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo di questa Corte, in parziale accoglimento delle richieste di

maggior importo della Procura contabile (di € 350.438,07, pari al rimborso di contributi europei percepiti per gli anni 2019 e 2020, ed € 15.000,00 per danno da disservizio), ha condannato la società TENUTA CIPRESSI s.a.s. di Cipressi Francesco e & C, Cipressi Francesco e Cipressi Angelo al pagamento:

- in favore della Regione Abruzzo, con vincolo di solidarietà passiva, della somma di € 51.529,00 oltre rivalutazione monetaria, e interessi legali, quale danno per l'indebita percezione di contributi comunitari da parte della società agricola Tenuta Cipressi s.a.s, corrispondente all'importo di lavori e forniture appaltati ad imprese "collegate" alla predetta società

beneficiaria dei contributi;

- in favore di AGEA, con vincolo di solidarietà passiva, della somma di € 2.576,45, pari al 5% dell'importo di condanna, quale danno da disservizio in favore dell'Erario, delle spese di giudizio.

L'istruttoria della Procura territoriale prendeva avvio dalla nota del 6 settembre 2022 con la quale la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara - segnalava una ipotesi di danno erariale poiché la società Tenuta Cipressi S.a.s. avrebbe indebitamente beneficiato degli aiuti comunitari (FEAGA) connessi agli investimenti per la trasformazione del vino e la ristrutturazione e riconversione viticola, per un ammontare pari a € 179.627,67 nell'anno 2019 e € 170.810,40 nell'anno 2020 (per un totale di € 350.438,07), in violazione di

disposizioni ineludibili riguardanti la tutela della concorrenza e il conflitto di interessi, nonché per emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Le indagini della Guardia di Finanza, svolte nell'ambito di un processo penale per truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione pubblica avviato nei confronti di Angelo e Francesco Cipressi, evidenziavano in dettaglio che alcuni lavori e prestazioni rientranti nell'utilizzo di fondi europei venivano eseguiti da soggetti riconducibili al medesimo contesto familiare della Tenuta Cipressi s.a.s. beneficiaria del contributo, e, in particolare, dalle società CAM MOBILI di Antonio CIPRESSI, CAM MOBILI S.r.l., AL.FE. COSTRUZIONI S.r.l, PA.VE.SA. S.r.l. e da Gabriele Ricci, agente di commercio, per la fornitura di mobili e arredi, e ciò, secondo la Procura attrice, in dispregio della normativa comunitaria posta a tutela della libera concorrenza (Regolamenti UE nn. 1149 e 1150 del 2016), delle disposizioni regionali attuative (Determinazione dirigenziale dell'8 gennaio 2019) e delle determine di AGEA, in base alle quali le società beneficiarie di contributi comunitari devono presentare, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, una dichiarazione "*che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice o Ditta produttrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza*".

La sentenza impugnata, nel merito, aderendo ad una interpretazione restrittiva della richiamata normativa, ha ritenuto che la lesione della

concorrenza ed il conflitto di interessi sussistano nel solo caso in cui il beneficiario dei contributi e i propri fornitori abbiano in comune soci e fornitori (*rectius* amministratori) e dunque, nel caso di specie, solo con riferimento ai lavori e forniture appaltati alla CAM MOBILI di Cipressi Antonio e alla CAM MOBILI s.r.l. per i compensi corrisposti di euro 51.528,99, oggetto delle fatture n. 3-2019 FE, n. 12-2020 FE, n. 16-2020 FE, n. 19-2021 FE, e n. 44-2019 FE, considerato anche che parti di tali poste riguardavano lavori e forniture fatturate, ma mai eseguite.

Il giudice territoriale, oltre al danno erariale quantificato nell'importo complessivo portato dalle citate fatture, arrotondato ad € 51.529,00, ha ritenuto sussistere, anche il cd. danno da disservizio in favore di AGEA, nella percentuale del 5%, pari ad € 2.576,45, per l'aggravio di attività amministrativa per la laboriosa ricostruzione della illiceità della condotta della Tenuta Cipressi.

2. Con atto ritualmente notificato, CIPRESSI Francesco, CIPRESSI Angelo e TENUTA CIPRESSI S.a.s. di Cipressi Francesco & C.- Società Agricola hanno interposto appello lamentando **"l'inconferenza delle fatture n. 3-2019-FE; 12-2020-FE; 16-2020-FE; 19-2021-FE ai fatti per cui è causa",** in quanto, benché emesse dalla società CAM Mobili s.r.l. ed intestate alla Tenuta Cipressi S.a.s., non riguarderebbero forniture ricollegabili all'intervento di ammodernamento finanziato dall'Unione Europea né per l'anno 2019 né per l'anno 2020, come emergerebbe dai verbali di

verifica di conformità amministrativa redatti dagli ispettori di AGECONTROL in atti, per cui andrebbero scomputate.

Gli appellanti hanno inoltre contestato la "**sussistenza del dolo**" riscontrata dal primo giudice, anche con riguardo alla fattura n. 44-2019 FE (ritenuta non ammissibile in quanto "sebbene risulti pagata dalla ditta Ricci Gabriele, agli atti del giudizio è altresì presente la fattura che Ricci Gabriele ha rimesso alla Tenuta Cipressi per acquisire il medesimo materiale fornito dalla CAM Mobili s.r.l."), poiché le circostanze del caso concreto (regolarità della condotta della società prevenuta; autonoma decisione del Ricci di subappaltare la fornitura alla CAM Mobili s.r.l., etc.) escluderebbero un più ampio "progetto criminoso", avendo comunque il giudice territoriale errato nella quantificazione del danno, imputando l'importo complessivo della detta fattura.

Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata ed in via subordinata per la riduzione della condanna ad euro 10.459,20 pari al contributo effettivamente ottenuto in relazione alla fattura n. 44-2019 - FE.

Hanno chiesto di ammettere la produzione di un documento (allegato all'atto di appello), formato successivamente alle maturate preclusioni istruttorie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con atto, depositato in data 23.7.2026, si è costituita in giudizio la Procura generale che, ritenendo l'appello infondato, ha evidenziato l'irrilevanza della mancata coincidenza tra le fatture elencate nei due

verbali attinenti alle ispezioni amministrative effettuate per le annualità 2019 e 2020 e quelle menzionate in sentenza, considerata, nel caso di specie, la frode in danno delle Istituzioni europee e nazionali proprio per l'utilizzo di fatture false, con riguardo alle quali ha riferito che nel processo penale pendente l'udienza dibattimentale avrà luogo il prossimo 8 ottobre 2026.

Il giudice di prime cure avrebbe interpretato la normativa di riferimento adottando la linea di maggior favore possibile per la parte appellante e i complessi rapporti intercorsi nella triangolazione Cipressi/società interposte fittiziamente/Cipressi emergerebbero anche con riguardo alla fattura n. 44-2019 FE.

Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello con la conferma della decisione impugnata, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4. All'udienza odierna la difesa delle parti appellanti e il rappresentante della Procura generale si sono riportati agli scritti in atti, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. La parte appellante, con il primo motivo di censura, si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato danno erariale l'importo complessivo di euro 22.528,99, somma corrispondente all'importo delle fatture emesse dalla CAM Mobili s.r.l. ed intestate alla

società Tenuta Cipressi S.a.s. n. 3 del 2019, n. 12 e 16 del 2020 e n. 19 del 2021, benché dette fatture di spesa non fossero state allegate da Cipressi Francesco alla domanda di aiuto a saldo, come emergerebbe dalla lettura delle due tabelle riepilogative redatte dagli ispettori dell'AGECONTROL in sede di verifica, illustrate nel corpo dell'atto di appello.

Secondo l'appellante poiché le fatture in contestazione sarebbero relative a forniture private richieste dalla Tenuta Cipressi alla CAM Mobili s.r.l. sarebbero estranee ai finanziamenti comunitari e non potendo costituire fonte di danno per la Regione Abruzzo dovrebbero essere scomputate.

Il Collegio osserva che la censura è infondata.

Il giudice territoriale ha ritenuto che la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ed in particolare le istruzioni di AGEA, poste a tutela della libera concorrenza -*che dispongono il divieto per i beneficiari di fondi comunitari di avvalersi, per i lavori e le forniture da effettuare, di soggetti "collegati"*- debba interpretarsi nel senso "restrittivo", invocato dalla difesa dei prevenuti.

Pertanto il "collegamento societario" è stato ritenuto sussistente esclusivamente nel caso di "identità di soci o amministratori fra la società beneficiaria del finanziamento e i propri fornitori", non ritenendo il giudice territoriale di accedere alla interpretazione più ampia invocata dall'Organo requirente, per cui il "collegamento" sarebbe riscontrabile anche in presenza di meri rapporti di parentela o di abituale fornitura.

Nei ridetti termini restrittivi è stata pertanto interpretata la dichiarazione di inesistenza di collegamenti societari, che le società beneficiarie dei contributi comunitari dovevano presentare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestando "*che non vi siano collegamenti tra l'Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice o Ditta produttrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza*".

Il giudice territoriale ha conseguentemente ritenuto sussistente il "collegamento" societario esclusivamente laddove ha riscontrato tra le compagini societarie identità dei loro soci ed amministratori, e dunque solo tra la società Tenuta Cipressi e la CAM MOBILI di Cipressi Antonio e la CAM MOBILI s.r.l., per cui i compensi indicati nelle sopra citate fatture 3-2019, 12 e 16 del 2020 e 19 del 2021, emesse dalla CAM Mobili s.r.l. per un totale di euro 22.528,99, sono stati considerati danno erariale.

Il giudice di primo grado ha infatti precisato che:

- la Tenuta Cipressi s.a.s. era composta dai sigg. Francesco Cipressi (socio accomandatario e rappresentante legale della società) e Angelo Cipressi (socio accomandante);

- l'amministratore unico della CAM MOBILI S.r.l., risultava Antonio Cipressi, padre di Francesco e Angelo, ed erano soci la di lui consorte Olga Colangelo, Francesco e Angelo Cipressi, quest'ultimo subentrato al padre nella carica di amministratore unico.

Mentre i contratti stipulati con altre società (AL.FE. COSTRUZIONI S.r.l. e società LA PA.VE.SA.) non hanno subito le limitazioni contenute nelle

istruzioni operative di AGEA, non sussistendo identità di soggetti che ricoprivano le cariche societarie, pur sussistendo legami parentali e pregressi rapporti commerciali fra i soci della società Cipressi e i titolari delle predette società fornitrici.

L'appellante sostiene che le citate fatture sarebbero relative a forniture non ricollegabili in alcun modo all'intervento di ammodernamento finanziato dall'Unione europea, come confermerebbero le tabelle, riepilogative delle fatture di spesa allegate da Cipressi Francesco alla domanda di aiuto a saldo, redatte, sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020, dagli ispettori dell'AGECONTROL in sede di verifica.

Il Collegio osserva che, come ha ben chiarito il rappresentante della Procura generale, l'odierno processo attiene ad una fattispecie di frode in danno delle Istituzioni europee e nazionali derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni *soggettivamente inesistenti* e/o per lavori *non eseguiti o eseguiti solo parzialmente (oggettivamente inesistenti)*, dettagliatamente ricostruita dalle indagini della Guardia di Finanza, ove l'esecuzione di lavori e prestazioni eseguiti da soggetti riconducibili al medesimo contesto familiare della società Tenuta Cipressi s.a.s. beneficiaria del contributo, viene ricollegata ad ipotesi di falso per le quali la stessa Procura generale ha riferito che nel processo penale pendente l'udienza dibattimentale avrà luogo l'8.10.2026.

La circostanza dedotta dall'appellante, per cui l'elencazione delle fatture contenuta nei due verbali redatti dall'AGECONTROL non coinciderebbe

con l'elenco delle fatture indicate nella sentenza appellata, non ha rilevanza sol che si consideri il contenuto della "Segnalazione all'Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato" inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara dagli stessi ispettori dell'AGECONTROL S.p.a. (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura) che, a fronte delle fatture esibite agli ispettori e risultanti dalle tabelle allegate all'atto di appello, hanno riscontrato sottostanti rapporti di subfornitura con le ditte tutte riconducibili alla famiglia Cipressi, ed in particolare "Dalla verifica della documentazione esaminata, i verbalizzanti hanno potuto rilevare che: Il Sig. Cipressi Francesco, contestualmente, sia rappresentante della Società Agricola TENUTA CIPRESSI S.a.s. di Cipressi Francesco e C. (società beneficiaria), sia socio proprietario del 24% della CAM Mobili srl che presunto familiare del titolare della CAM di Cipressi Antonio, ditte entrambe sub fornitrici della TENUTA CIPRESSI S.a.s., mediante l'interposizione di soggetti fiscali terzi, avrebbe posto in essere una condotta tesa al superamento ed all'elusione delle disposizioni normative di riferimento in termini di concorrenza e di conflitto d'interessi.".

Ed ancora "La realizzazione progettuale e la fruizione di parte delle opere realizzate, alla data non è compiuta in quanto l'area delle "Torrette", in cui sono state effettuate le opere di isolamento e di rivestimento in Boiserie e dove sono stati destinati gli arredi in legno per

gli uffici e le sale da degustazione, fornite dalla ditta CAM Mobili S.r.l., di fatto non è mai stata attivata…

Tali irregolarità…rendono ineleggibili i relativi importi ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari in quanto non rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti…poiché le forniture che hanno generato i medesimi importi sono riferibili a fornitori diversi, ma comunque riconducibili, transitivamente, alla medesima compagine sociale e familiare del beneficiario…".

Le circostanze sono state descritte in dettaglio anche nella relazione della Guardia di Finanza che ha evidenziato un complesso quadro di rapporti tra le varie società coinvolte nella esecuzione dei lavori/forniture: ad es. con riferimento alla società AL.FE. Costruzioni S.r.l. (amministrata dal cognato di Cipressi Francesco) che avrebbe dovuto effettuare tutti i lavori di ristrutturazione dell'opificio (e le cui fatture risultano indicate nelle tabelle riprodotte nell'atto di appello) è stato accertato abbia "subappaltato" gran parte dei lavori affidatigli dalla committente Tenuta Cipressi alla ditta individuale CAM Mobili di Cipressi Antonio (padre di Cipressi Francesco e Cipressi Angelo), sebbene nel contratto di appalto tale possibilità non fosse prevista. A sua volta la ditta individuale CAM MOBILI di Cipressi Antonio risulta aver "subappaltato" l'esecuzione degli stessi lavori alla società CAM MOBILI S.r.l. di cui il medesimo Cipressi Antonio era amministratore unico p.t. nonché socio unitamente ai figli Cipressi Francesco e Angelo.

In altri termini è stato chiarito che "I lavori di ristrutturazione dell'opificio, che hanno consentito alla Tenuta Cipressi S.a.s. di ottenere gli aiuti comunitari, quindi, sono stati oggetto della stipula di diversi contratti di mandato, di appalto, e di subappalto tra diverse imprese…", ed è per questo motivo, con ogni evidenza, che le relative fatture di spesa non risultano indicate nelle domande di aiuto, anche se non sono sfuggiti al giudice di primo grado i sottostanti rapporti di collegamento societario di cui alle fatture intercorrenti tra la Tenuta Cipressi, CAM MOBILI di Cipressi Antonio e CAM MOBILI S.r.l. (fatture n. 3/2019, n.12/2020, n. 16/2020 e 19/2021).

Con il secondo motivo l'appellante contesta l'addebito a titolo di dolo della fattispecie in esame, ove anche le circostanze sottostanti alla fattura n. 44-2019-FE del 16 luglio 2019, emessa da Ricci Gabriele, consentirebbero di escludere la sussistenza di un "progetto criminoso" ideato per ledere l'interesse patrimoniale della Regione Abruzzo, in quanto il subappalto della fornitura di opere da Ricci alla società CAM Mobili S.r.l., secondo l'appellante, sarebbe stato autonomamente effettuato dal Ricci, che nulla avrebbe saputo in merito ai rapporti di parentela e di collegamento societario al momento dell'operazione commerciale, ove neanche la mancata realizzazione di alcune opere, ritenute dal primo giudice fatturate ma mai eseguite, sarebbe condivisibile.

La censura non può essere accolta.

Con riguardo alla fattura suddetta n. 44/2019, dell'importo totale di euro 29.000,00, occorre precisare che il giudice di prime cure l'ha ritenuta produttiva di danno poiché, malgrado la stessa risulti apparentemente pagata dalla ditta di Ricci Gabriele, "*agli atti del giudizio, è, altresì, presente la fattura che Ricci Gabriele ha rimesso alla Tenuta Cipressi per acquisire il medesimo materiale fornito dalla CAM mobili s.r.l.*".

Utile a smentire le circostanze indicate dall'appellante è il richiamo dell'Organo requirente alla relazione della Guardia di Finanza che, in proposito, ha chiarito "*il preventivo per fornitura arredo in legno (allegato 17) datato 13.02.2019 redatto da Ricci Gabriele, agente di commercio e rappresentante di mobili, su richiesta del socio accomandatario (Cipressi Francesco) della Tenuta Cipressi…, (con) un corrispettivo pari a euro 31.900,56. L'agente di commercio Ricci Gabriele, a sua volta, acquistava i mobili oggetti di preventivo dalla società CAM MOBILI s.r.l., a fronte di un corrispettivo pari ad euro 29.000,00 e li rivendeva alla Tenuta Cipressi…*

La CAM MOBILI s.r.l., quindi, si occupava della realizzazione e della consegna dei mobili e dell'arredo presso la Tenuta Cipressi…

L'Agente di commercio RICCI Gabriele, escusso in atti…ha avuto un atteggiamento reticente e contrastante, ha dichiarato…di non sapere che (Cipressi Francesco e Angelo)…fossero fratelli e soci di entrambe le società con le quali aveva intrattenuto il rapporto commerciale, di non sapere che la Tenuta Cipressi,..doveva beneficiare di aiuti comunitari, sebbene sulla fattura emessa del medesimo alla Tenuta Cipressi s.s.s. fosse riportata l'annotazione

"Regolamento UE n-1308/2013 art. 50 OCM Vino investimenti (PNS) campagna 2018/2019…che quindi smentisce le sue dichiarazioni…

La compravendita di mobili posta in essere da… Ricci… mediante l'acquisto dell'arredo e dei mobili in legno per proprio conto dalla CAM MOBILI s.r.l. e la conseguente rivendita dei medesimi alla Tenuta Cipressi…, come documentato dalle fatture di acquisto vendita (allegato 17) configura un'evidente interposizione fittizia documentata dall'emissione e dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La compravendita realizzata dalle tre imprese coinvolte nella triangolazione può essere considerata come economicamente realmente avvenuta, ma tra soggetti diversi da quelli indicati dai documenti fiscali…Difatti, l'agente di commercio Ricci…non entra in possesso dei beni oggetto di compravendita neanche temporaneamente, poiché l'arredo e i mobili sono stati realizzati dalla CAM MOBILI s.r.l. e dalla stessa consegnati direttamente alla Tenuta Cipressi… Inoltre, la fattura di acquisto n. 44-2019 del 16.7.2019 è successiva a quella di vendita n. 7 del 15.7.2019".

Tant'è che la Procura generale, nelle conclusioni, ha specificato che "…la differenza tra gli euro 31.900 di cui al preventivo e gli euro 29.000 della fattura è rappresentata *proprio* dalla provvigione trattenuta da Ricci Gabriele di euro 2.900, pari al valore della fattura, anch'essa falsa, n. 3 del 31.1.2019 (rientrante nel novero di quelle valutate come dannose dal Collegio di prime cure) di cui Ricci Gabriele ha parlato nell'escussione a S.I.T. di cui a pag. 8, lettera *e*, n. 8 dell'informativa G.d.F. ".

Alla luce della ricostruzione minuziosa effettuata dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini del processo penale per truffa

aggravata ai danni dell'Amministrazione pubblica, non possono dunque condividersi le affermazioni dell'appellante per cui la sussistenza del dolo sarebbe esclusa dal rispetto delle procedure concorrenziali nella scelta delle ditte appaltatrici da parte della Tenuta Cipressi e ciò per la dimostrata sussistenza dei complessi rapporti di triangolazione tra "Cipressi/società interposte fittiziamente/Cipressi" dove il dolo è emerso quale coscienza e volontà di coinvolgere le ditte collegate (e non altre) alla società Cipressi beneficiaria dei finanziamenti.

Sulla censura relativa al fatto che parti delle poste, ricomprese nelle fatture contestate dal primo giudice, riguarderebbero "lavori e forniture fatturate ma mai eseguite", con riferimento all'area delle "Torrette", si è già riferito degli accertamenti eseguiti dagli ispettori, che, a seguito di supplemento di istruttoria della Guardia di Finanza, hanno ribadito la circostanza, comprovata da documentazione fotografica.

Con riguardo, infine, alla eccessiva quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado, pari all'intero importo riportato dalla citata fattura n. 44/2019 di euro 29.000,00 per la fornitura di mobilio in legno, deve essere accolta la doglianza dell'appellante.

Non possono infatti sostenersi le ragioni della Procura generale che -pur non appellando autonomamente l'interpretazione della normativa di gara fornita dal giudice territoriale nel senso più favorevole ai prevenuti- ne evidenzia gli aspetti fin troppo vantaggiosi per le parti appellanti.

E ciò in quanto, in base alle previsioni del bando, il beneficiario del contributo non poteva godere dell'intero importo fatturato, ma solamente del 40% della spesa sostenuta, per cui il contributo ammesso ed effettivamente percepito dalla Tenuta Cipressi ammonta al più limitato importo di euro **9.508,20** (40% dell'imponibile, ossia euro **23.770,49** -erroneamente indicato nell'atto di appello in euro **26.148,00**-), che costituisce danno erariale, così che l'intero importo di condanna in favore della Regione Abruzzo deve essere ridotto da euro 51.529,00 **ad euro 32.037,20**.

Resta fermo l'importo della condanna al pagamento in favore di AGEA della somma di euro 2.576,45, a titolo di danno da disservizio, in quanto il relativo capo di sentenza non è stato oggetto di appello, *ex* art. 177, co. 4, del c.g.c.

6. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, il Collegio, in parziale accoglimento dell'appello, conferma la sentenza di primo grado, ad eccezione della condanna alla quantificazione del danno in favore della Regione Abruzzo che viene ad essere ridotto **ad euro 32.037,20**, restando ferma la sentenza di primo grado per tutto il resto, accessori compresi.

Le spese di difesa sono compensate per la reciproca soccombenza, ex art. 31, co. 3, del c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da **CIPRESSI Francesco**, **CIPRESSI Angelo** e **TENUTA CIPRESSI S.a.s. di Cipressi Francesco & C.- Società Agricola**, nel giudizio iscritto al **n. 61830** del registro di segreteria,

- in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di prime cure limitatamente all'importo di condanna al risarcimento del danno in favore della Regione Abruzzo che viene ad essere ridotto **ad euro 32.037,20**, nei termini di cui in motivazione;

- spese di difesa compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 24 settembre 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Beatrice MENICONI Enrico TORRI

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/10/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

Firmato digitalmente